



F.I.S.E.

Alla c.a. dei
Presidenti dei Comitati Regionali FISE
Loro Sedi

Roma, ²³ Aprile 2008
IC/Prot. n. ⁰³⁸⁰⁹
Dipartimento Veterinario

Oggetto: Circolare n° 7/2008 su ulteriori chiarimenti in merito al trasporto equidi.

Il Ministero della Salute ha emanato una nota contenente ulteriori chiarimenti sull'applicazione del Regolamento (CE) 1/2005 riguardo il trasporto di equidi in conto proprio ed in conto terzi. Nella Nota Ministeriale si ribadisce che il trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, in quanto trasporto effettuato al di fuori di qualunque regime commerciale, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1/2005.

Inoltre nella suddetta nota si afferma che "l'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale. Si ritiene, pertanto, utile ed opportuno precisare che il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle cose (equidi) trasportate, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in oggetto, così come stabilito all'articolo 1, punto 5 del medesimo regolamento.

Nella stessa Nota si puntualizza che, nei casi aventi una chiara connotazione commerciale (ad es. nel caso di cavalli da corsa), il trasporto di equidi in regime di "trasporto in conto proprio" può rientrare tra le attività economiche, ricadendo pertanto nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1/2005.

Il testo completo della Circolare, che vi trasmettiamo in allegato, è disponibile anche sul sito web della FISE, area Veterinaria, settore Trasporti (<http://www.fise.it/index.php?id=1365>).

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Ing. Cesare Croce